

Indice - Fatturazione elettronica delle operazioni con l'estero

Capitolo I - ASPETTI GENERALI

Comunicazione operazioni estere allo SDI dal 2022	pag. 8
Modelli Intrastat dal 2022	pag. 12
Abrogazione dell'esterometro dal 1.07.2022	pag. 17
Nuovi controlli sulle dichiarazioni d'intento	pag. 21
Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica (🔗)	pag. 24

Capitolo II - OPERAZIONI ATTIVE VERSO L'ESTERO

Fattura in formato Xml per cessioni intracomunitarie di beni	pag. 31
Fattura in formato Xml per le esportazioni	pag. 33
Fattura in formato Xml per prestazioni di servizi verso l'estero	pag. 35

Capitolo III - OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

Fattura ricevuta per acquisto di servizi da fornitore estero	pag. 39
Acquisto servizi in deroga da prestatori esteri	pag. 42
Trattamento Iva dei biglietti aerei	pag. 45
Fattura ricevuta da fornitore estero per acquisto di beni presenti in Italia	pag. 52
Fattura ricevuta per acquisto di beni da fornitore UE	pag. 54
Comunicazione delle note di credito relative ad operazioni estere	pag. 56
Importazione di merce tramite una dogana comunitaria	pag. 59

Capitolo IV - CASI PARTICOLARI

Regime forfetario e fatturazione elettronica delle operazioni estere	pag. 66
Fatturazione elettronica degli scambi con San Marino	pag. 70
Triangolazione comunitaria con primo cessionario italiano	pag. 77
Vendite a catena	pag. 83
Nuove regole dal 2022 per servizi di trasporto internazionale	pag. 87

Capitolo V - SANZIONI E REGOLARIZZAZIONE

Autofattura per mancato o irregolare ricevimento fattura acquisto intracomunitario	pag. 90
Regolarizzazione dello splafonamento con nota di variazione (🔗)	pag. 94
Autofattura per splafonamento	pag. 98
Sanzioni applicabili per comunicazione operazioni estere	pag. 101

Chi opera con l'estero è chiamato a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati degli acquisti e delle vendite di beni e servizi effettuati con controparti non stabilite in Italia. L'adempimento negli anni ha cambiato diverse "vesti": da comunicazione delle sole operazioni con Paesi blacklist a spesometro, per arrivare più recentemente al c.d. esterometro, ovvero la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere ed infine all'invio di ogni singola operazione.

L'esterometro, come noto, prevedeva l'invio massivo dei dati riepilogativi delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento: blocco DTR (fatture ricevute) e blocco DTE (fatture emesse).

In base alle disposizioni della legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178) veniva abrogato l'esterometro con l'introduzione, a decorrere dal 1.01.2022, dell'obbligo di comunicare le singole operazioni effettuate (acquisti e vendite) con l'estero, utilizzando il tracciato XML della fatturazione elettronica.

Con la L. 17.12.2021, n. 215, (art. 5, c. 14-ter D.L. 21.10.2021, n. 146 aggiunto in sede di conversione) è stata disposta la successiva proroga di 6 mesi; pertanto, la disposizione è entrata in vigore con riferimento alle operazioni **effettuate a partire dal 1.07.2022**.

Fino al 30.06.2022 i contribuenti potevano scegliere, facoltativamente, se continuare con l'esterometro (invio massivo dei dati a cadenza trimestrale) o avvalersi della fatturazione elettronica estera (trasmissione del singolo file XML al Sistema di Interscambio - SdI).

Per le operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022, invece, i dati vanno trasmessi obbligatoriamente utilizzando lo SdI, secondo il formato della fatturazione elettronica. Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato va effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Restano escluse dalla comunicazione le sole operazioni che hanno dato seguito all'emissione di una bolletta doganale e quelle di importo inferiore a € 5.000 non rilevanti ai fini Iva in Italia.

La Redazione

Capitolo I

ASPETTI GENERALI

COMUNICAZIONE OPERAZIONI ESTERE ALLO SDI DAL 2022

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 5, c. 14-ter L. 17.12.2021, n. 215

Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Allegato A Specifiche tecniche versione 1.7.1 aggiornata il 30.09.2022
Prov. Ag. Entrate prot. 30.04.2018, n. 89757 modificato dal Prov. Ag. Entrate 23.12.2021, n. 374343

Sono state definite le regole tecniche di trasmissione della comunicazione delle operazioni con soggetti esteri. A partire dal 2022, l'invio dei dati è effettuato per singola operazione e segue i tempi di emissione delle fatture attive o di ricevimento ed effettuazione delle operazioni passive.

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (art. 5, c. 14-ter, L. 215/2021) è stata prevista la proroga dal 1.01.2022 al 1.07.2022 dell'obbligo di comunicare le operazioni estere tramite la fatturazione elettronica (in sede di conversione in legge del D.L. 146/2021).

SCHEMA DI SINTESI

<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANS-FRONTALIERE</p>	<p>⇒ Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica, inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle aggiornate specifiche tecniche.</p>
<p>OPERAZIONI ATTIVE</p>	<p>⇒ È confermata la comunicazione facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l'elemento "CodiceDestinatario" dovrà essere valorizzato con "XXXXXXX". • Il cedente/prestatore italiano, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati. <p>⇒ Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.</p>
<p>OPERAZIONI PASSIVE</p>	<p>⇒ Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) .. o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE). <p>⇒ Relativamente ai campi da compilare ai fini della ricezione del file l'elemento "CodiceDestinatario" può essere valorizzato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. un codice relativo ad un canale accreditato a SdI (canale web services o SFTP); .. '0000000', nei casi sia indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario; .. '0000000', non compilando il campo "PECDestinataro"; in tal caso il file è recapitato all'indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero è messo a disposizione in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. <p>⇒ Ad esempio, l'elemento può essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati: <ul style="list-style-type: none"> .. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero; .. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari; .. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 DPR 633/72; <p>⇒ Nel campo "Data" della sezione Dati generali occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto da fornitore intra-UE; .. la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa a fornitori extra-UE. <p>⇒ Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.</p>

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa

Codici-tipo-documento validi per la fatturazione elettronica compreso l'estero

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD09	Nota di debito semplificata
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, c. 8 e 9-bis D. Lgs. 471/1997 o art. 46, c. 5 D.L. 331/1993)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito Iva
TD23	Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo lett. a) D.P.R. 633/1972
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, 3° periodo lett. b) D.P.R. 633/1972
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. 633/1972)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28	Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)

Tavola riepilogativa

Tabella dei codici Natura operazione

Codice	Descrizione
N1	Escluse ex art.15 del D.P.R. 633/1972
N2.1	Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972
N2.2	Non soggette - altri casi
N3.1	Non imponibili - esportazioni
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Non imponibili - altre operazioni
N4	Esenti
N5	Regime del margine / Iva non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - altri casi
N7	Iva assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, c. 1 lett. a), b), art. 74- sexies D.P.R. 633/1972)

Tavola n. 1

Fattura elettronica per acquisto di un servizio estero

Esempio TD17	<ul style="list-style-type: none"> • Il Tipodocumento TD17 deve essere utilizzato per comunicare i dati delle prestazioni di servizio ricevute da prestatori esteri che ai fini Iva richiedono l'integrazione del documento, se il fornitore è comunitario, e l'auto-fattura se il fornitore è extracomunitario. • In ogni caso occorre indicare i riferimenti anagrafici del prestatore estero; in difetto, è previsto uno specifico codice errore. 						
Dati	In data 20.01.2023 è stata pagata la prestazione dell'avvocato inglese ha curato uno specifico contratto per conto dell'azienda ALBA per l'importo di € 10.000.						
Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: GB32165498732 Denominazione: LAWYER BOND Indirizzo: 2, St Regent Comune: London Cap: 00000 Nazione: GB				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT11111111111 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Rossa, 10 Comune: Torino Cap: 10100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero		1EX	20.01.2023	0000000			
Identificativo fattura collegata			Data fattura collegata				
			20.01.2023				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Autofattura per prestazione di servizi legali, fattura del 20.01.2023					22,00	10.000,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)	22,00			10.000,00		2.200,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta		Totale documento	
				Euro		12.200,00	
Nota bene	Uno specifico codice errore verifica la coerenza dei dati del prestatore indicati nel caso in cui si tratti di operazioni passive soggette a inversione contabile - Codice: 00473 Descrizione: i valori TD17, TD18, TD19 E TD28 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano.						

Tavola n. 2

Fattura elettronica integrata per acquisto intraUe

Esempio TD18	Il Tipodocumento TD18 è utilizzato per comunicare l'integrazione di una fattura di acquisto intracomunitario di beni.						
Dati	La società Alba ha ricevuto la fattura di acquisto di un macchinario datata 6.02.2023 dal fornitore francese per un valore di € 200.000.						
Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: FR111111000000 Denominazione: NOIRE Indirizzo: RUE DE LA VILLE Comune: Paris Cap: 00000 Nazione: FR				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Fassio, 1 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT Codice destinatario: 0000000			
Identificativo fattura collegata				Data fattura collegata 6.02.2023			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari		1	28.02.2023	0000000			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione fattura del 6.02.2023, n. 123 di acquisto MACCHINARIO					22,00	200.000,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)	22,00			200.000,00		44.000,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Valuta		Totale documento	
				Euro		244.000,00	

MODELLI INTRASTAT DAL 2022

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Determ. Ag. Dogane 23.12.2021, n. 493869/RU - Alleg. XI alla Determ. Ag. Dogane prot. 8.02.2018, n. 13799/RU Alleg. XII alla Determ. Ag. Dogane 22.02.2010, prot. n. 22778 - Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 194409 Determ. Ag. Dogane 8.02.2018, prot. n. 13799/RU - Regol. (UE) n. 2020/1197 - D. Lgs. 5.11.2021, n. 192

La Determinazione prot. 493869/RU del 23.12.2021 dell' Agenzia delle Dogane ha introdotto alcune misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti** in materia di elenchi **riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (INTRASTAT). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione: del Regolamento (UE) n. 2020/1197, recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese; delle recenti novità introdotte, in materia di Iva, dal D. Lgs. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock".

Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari **aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1.01.2022**.

SCHEMA DI SINTESI

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis)	
Regole 2021	Regole 2022
La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile , che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti , cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000 .	
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett.a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore ad € 200.	Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000 .
Origine delle merci	Origine delle merci
Dato non richiesto.	Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (nuova casella 15).
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni , devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA . Per i soggetti con volumi inferiori a € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta ad una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata) , con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B) .
Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)	
Regole 2021	Regole 2022
Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti , uguale o superiore a € 200.000 . Sotto la soglia trimestrale di € 200.000 la presentazione dell'INTRA acquisti è facoltativa.	Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti , uguale o superiore a € 350.000 . Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni.
Occorre esporre, tra le altre, le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta. 	Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma facoltative: <ul style="list-style-type: none"> • Stato del fornitore; • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta.
Nomenclatura	Nomenclatura
Obbligo di esporre la nomenclatura combinata. I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'art. 6, c. 5, lett. a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22.02.2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000, per le transazioni di valore inferiore ad € 200.	Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 , è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000 .
Natura della transazione	Natura della transazione
È esposto il codice corrispondente alla natura della transazione (Tabella B delle istruzioni).	I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni , devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA . Per i soggetti con volumi inferiori ai € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta ad una cifra (Tabella B, Colonna A, sotto riportata) , con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra (Tabella B, Colonne A e B) .

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Natura della transazione - nuova tabella B

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario ⁽¹⁾ .	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi.	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) ⁽²⁾ .	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria.	1	Restituzione di merci ⁽³⁾ .	B
		2	Sostituzione di merci restituite.	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite.	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario ⁽⁴⁾ .	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) ⁽⁵⁾ .	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) ⁽⁶⁾ .	
		3	Leasing finanziario ⁽⁷⁾ .	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario ⁽⁷⁾ .	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) ⁽⁷⁾ .	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) ⁽⁷⁾ .	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore.	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione).	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro ⁽⁸⁾ .	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione ⁽⁹⁾ .	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto.			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici.	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi ⁽⁷⁾ .	H
		9	Altra.	

Note

- (1) Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali deve essere invece indicata nella colonna A la **modalità '3'**.
- (2) La **modalità '12'** non deve essere riepilogata ai fini Intrastat.
- (3) Nella **modalità '21'**, se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro.
- (4) Sono incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock.
- (5) Con la **modalità '31'** sono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock).
- (6) Con la **modalità '32'** sono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock).
- (7) Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione.
- (8) Con la **modalità '71'** sono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.
- (9) Con la **modalità '72'** sono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

Tavola n. 2

Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli **acquisti intra-UE di servizi** (Modello INTRA 2-quater)

Regole 2021	Regole 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di presentare mensilmente, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000. • Sotto la soglia trimestrale di € 100.000 la presentazione dell'INTRA degli acquisti di servizi è facoltativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soglie invariate • Sotto la soglia trimestrale di € 100.000 (da monitorare nei 4 trimestri precedenti) non deve essere presentato l'INTRA dei servizi ricevuti.
Occorre esporre, tra le altre, le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta; • modalità di erogazione; • modalità di incasso; • Paese di pagamento. 	Le seguenti informazioni non sono più obbligatorie, ma sono facoltative: <ul style="list-style-type: none"> • codice Iva del fornitore; • ammontare delle operazioni in valuta; • modalità di erogazione; • modalità di incasso; • Paese di pagamento.

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI INTRA COMUNITARIE IN REGIME DI "CALL-OFF STOCK"

- Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "Call-Off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.
- È stato quindi introdotto il nuovo **Modello INTRA 1 Sexies** dedicato ai Call-off stock registrate nel periodo.
- Per **tipo operazione** si intende:
 - .. trasferimento di beni;
 - .. cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
 - .. cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

Note generali	<ul style="list-style-type: none"> • La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022. • Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.
----------------------	---

Tavola n. 3

"Call off stock" negli elenchi Intrastat dal 2022

	Fasi dell'operazione	Intra 1 (vendite) soggetto mittente IT	Intra 2 ⁽¹⁾ (acquisti) destinatario IT
1	Trasferimento dei beni in call off stock.	Intra 1-sexies: • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 1 ⁽⁴⁾ (trasferimento dei beni).	-
2	Trasferimento della proprietà dei beni.	Intra 1-bis⁽⁵⁾⁻⁽⁶⁾: • Natura transazione A (colonna 5): 3; • Natura transazione B (colonna 6): 2 ⁽²⁾ .	Intra 2-bis⁽⁶⁾: • Natura transazione A: 3. • Natura transazione B: 2 ⁽²⁾ .
Eventuali fasi successive	Rientro dei beni senza trasferimento (mancato perfezionamento della vendita), entro 12 mesi ⁽³⁾ .	Intra 1-sexies: • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 2.	-
	Sostituzione del destinatario, entro 12 mesi ⁽³⁾ .	Intra 1-sexies: • codice Stato e codice Iva del destinatario; • tipo operazione: 3; • codice Stato e codice Iva del nuovo destinatario.	-

- Note**
- ⁽¹⁾ Adempimento previsto solo per i modelli mensili; **dal 2022 è abrogata la presentazione degli Intra 2 trimestrali** (che era già facoltativa).
 - ⁽²⁾ La natura transazione **B non è obbligatoria** per i soggetti che non hanno superato nell'anno precedente (o in caso di inizio attività prevedono di non superare nell'anno) **€ 20 milioni** di spedizioni (Intra 1) o arrivi (Intra 2).
 - ⁽³⁾ Le ipotesi devono verificarsi prima dello spirare dei 12 mesi dall'arrivo nello Stato membro dei beni; diversamente, come nel caso di furto, si configura un trasferimento per esigenze proprie.
 - ⁽⁴⁾ Le informazioni sono richieste sia per i modelli mensili sia per quelli trimestrali. **Nessuna valorizzazione** (nemmeno statistica) dei beni spediti deve essere comunicata.
 - ⁽⁵⁾ Nella **nuova colonna 15** si indica il codice ISO del "Paese di origine" doganale dei beni (dato già richiesto per il modello Intra 2-bis).
 - ⁽⁶⁾ Anche a fini statistici.

Tavola n. 3

Modello Intra 1 sexies Call-Off stock

SEZIONE 5. CALL OF STOCK

PERIODO MESE TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

P R O G R.	DESTINATARIO		TIPO OPERAZIONE	NUOVO DESTINATARIO	
	STATO	CODICE IVA		STATO	CODICE IVA
1	2	3	4	5	6

PERIODO DI RIFERIMENTO ACQUISTI INTRACOMUNITARI

- **Dati da indicare nel mod. Intra 2-bis**
 - Gli acquisti intracomunitari di beni sono riepilogati:
 .. nel periodo in cui i beni acquistati **entrano** nel territorio italiano
 _____ oppure _____
 .. nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il **fatto generatore dell'imposta** per le merci unionali sulle quali l'I-va diventa esigibile ai sensi della direttiva 2006/112/CE (ricevimento della fattura ai sensi dell'art. 47 D.L. 331/1993).

- **Mancata/ritardata fatturazione**
 - Tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è **superiore a 2 mesi** di calendario dall'effettuazione dell'operazione, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati **entrano nel territorio** italiano (emissione di autofattura ex art. 46 D.L. 331/1993).

- **Fatturazione anticipata**
 - I dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione devono essere inseriti negli elenchi del periodo di **consegna o spedizione** dei beni (come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione).

SANATORIA ERRORI INTRASTAT



- La legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197) ha introdotto la c.d. “**Tregua fiscale**”, ossia la possibilità di regolarizzare, tra le altre, anche alcune **irregolarità formali** (c. 166).
- Rientrano tra le **violazioni definibili** anche l’**omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all’art. 50, cc. 4 e 6 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427 (art. 11, c. 4 D. Lgs. 471/1997).
- Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una **somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta** cui si riferiscono le violazioni.
- Il Decreto bollette (art. 19 D.L. 30.03.2023, n. 34), pubblicato in G.U. 30.03.2023, n. 76 consente di aderire alla sanatoria **entro il 31.10.2023** (in luogo del precedente termine del 31.03.2023).

Esempio

Compilazione modello Intra 2-bis per acquisti intracomunitari (cessionario)

Arrivo beni	Arrivo fattura	Integrazione fattura (reverse charge)	Compilazione Intra 2-bis
Gennaio	Gennaio	Gennaio	Gennaio
Gennaio	Febbraio	Febbraio	Gennaio oppure febbraio
Febbraio	Gennaio	Gennaio	Febbraio
Gennaio	Aprile	Marzo (autofattura)	Gennaio